



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 38 del 2015

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2014/204 CC NAS RG del 10.11.2014

Il Direttore Generale

Visto il verbale della ispezione igienico-sanitaria del 02.10.2014, ore 10,30, eseguita dal M.llo Aiutante s. UPS Cannata Gaetano, unitamente all'Aps Battaglia Bruno, (entrambi appartenenti al Comando Carabinieri Tutela della Salute N.A.S. di Ragusa), ed al M.C. Agosta Giuseppe del Comando Stazione C.C. di Modica, presso l'esercizio di Macelleria Gastronomia "**GIANGRAVE**", corrente in Modica, via Resistenza Partigiana n.° 44/B, di cui è titolare il Sig. GIANGRAVE' Salvatore, nato a Siracusa il 25.07.1978 e residente in Giarratana in C/da Mandrevecchie, n.° 1;

Visto il verbale di contestazione n.° 2014/204 del 10.11.2014, ore 11,35, redatto presso gli uffici del N.A.S. CC di Ragusa a seguito della ispezione igienico-sanitaria sopradetta;

Atteso che durante l'ispezione anzidetta, come risulta da verbale, svolta alla presenza del titolare meglio sopra generalizzato, che ha sottoscritto il verbale stesso, è stata rilevata a carico della ditta e quindi del Sig. GIANGRAVE' Salvatore, quale titolare e legale rappresentante della ditta medesima, la violazione amministrativa del Regolamento CE n.° 852/2004 "**per non avere rispettato, all'interno del locale essiccazione, i requisiti in materia di igiene, permettendo la presenza di insetti "blattoidei" indesiderati, determinando pertanto una potenziale contaminazione delle derrate alimentari ivi presenti**";

Considerato che per tale violazione è prevista, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.L.vo 6.11.2007 n.° 193, una sanzione amministrativa pecuniaria da €.500,00 a €. 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 1.000,00 da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato a mani proprie in data 21.11.2014, ore 17,25 al Sig. GIANGRAVE' Salvatore, sopra generalizzato, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 1.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati dal trasgressore a mezzo raccomandata n.° 15005527672 - 0 del 6.12.2014, acquisiti al protocollo generale dell'ASP n.° E 0025068 del 17.12.2014 con i quali chiede, tra l'altro, audizione personale all'ASP di Ragusa, quale Autorità Competente *in materia*;

Viste le controdeduzioni del Luogotenente Salvatore Massa, Comandante del N.A.S. di Ragusa prot. n.° 7628/3-3 del 13.2.2015, acquisito al protocollo generale dell'ASP n.° E - 0004647 del 09.03.2015 in merito al verbale n.° 2014/204;

Visto il verbale di audizione redatto il 31.3.2015, ore 10,20, a seguito di convocazione dell'interessato con raccomandata prot. n.° 1195 del 13.3.2015, personalmente comparso avanti all'Ufficio Sanzioni senza assistenza di un legale.



Accertato che il trasgressore è stato in passato oggetto di una precedente violazione amministrativa della stessa indole, non ancora oblata, con verbale n.° 2008/42 CCNAS RG per omessa predisposizione delle procedure basate sui principi del sistema HACCP;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. GIANGRAVE' Salvatore, nella qualità sopra descritta per le seguenti motivazioni:

L'eccezione del ricorrente di una presunta nullità del verbale per asserita mancata indicazione delle norme che si assumono violate è infondata. Infatti il verbale dà una indicazione precisa e dettagliata della violazione commessa in contrasto con le previsioni del Regolamento (CE) n.° 852/2000.

Il riferimento alla parte A è certamente un refuso facilmente individuabile per il preciso riferimento all'allegato II del citato regolamento che tale parte non contiene, ma in cui la condotta che si contesta rientra chiaramente.

Infatti ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 all'Allegato II, capitolo II, lett. d) *le finestre e le altre aperture devono essere costruite in modo da impedire l'accumulo di sporcizia e quelle che possono essere aperte verso l'esterno devono essere, se necessario, munite di barriere antinsetti facilmente amovibili per la pulizia; qualora l'apertura di finestre provochi contaminazioni, queste devono restare chiuse e bloccate durante la produzione.*

E' evidente che la violazione rientra esattamente nella previsione dell'allegato II e non nell'allegato I parte A, come sostiene il ricorrente nelle proprie difese al fine di usufruire della sanzione più favorevole prevista dall'art. 6, 4 comma del D. l.vo n.° 193/2007 che dette violazioni sanziona.

Pertanto, nessuna genericità ed erroneità dell'indicazione delle norme può ritenersi, soprattutto in presenza di una corretta individuazione delle stesse nel ricorso da parte del trasgressore con palese esercizio del diritto della difesa che, quindi, non è stato compromesso né violato.

Tanto più che neanche la mancata indicazione della norma, ai sensi della giurisprudenza consolidata, costituisce oggi motivo di nullità (valga per tutte Cass. Civ. Sez. I sentenza n.° 11421/2009).

La presenza di insetti blattoidei è sicuramente segno evidente di un'insufficiente valutazione dei rischi in seno al manuale HACCP e, pur non comportando una contaminazione in atto, determina una evidente situazione di rischio che va stigmatizzata per quanto l'episodio possa essere eccezionale ed isolato.

L'esistenza di una precedente violazione della medesima norma, tra l'altro non oblata dal trasgressore, non consentirebbe di applicare il minimo edittale ma addirittura legittimerebbe un aumento per la reiterazione.

Tuttavia la violazione precedente risulta commessa oltre il termine di 5 anni, per cui ai sensi del regolamento aziendale e della legge 689/81, non può tenersene conto nella commisurazione della sanzione, che, quindi, ai sensi dell'art. 9, comma 4 lett. b) del Regolamento aziendale, ben può essere applicata nella misura minima di €. 500,00.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il D.Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n°30 del 28.6.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina



Al Sig. GIANGRAVE' Salvatore, nato a Siracusa il 25.07.1978 e residente in Giarratana in C/da Mandrevecchie, n.° 1, il pagamento, per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale, della somma totale di **€ 500,00**

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:
Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 500,00;
Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;
Bolli € 16,00

Per complessivi € 566,00 (euro cinquecentosessantasei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo).

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **GIANGRAVE' Salvatore** nato a Siracusa il 25.07.1978 e residente a Giarratana in **C/da Mandrevecchie n.° 1**;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 8 APR. 2015

**Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Arico**



